



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) –

c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

N. **369** Reg. Generale

Data **18/10/2013**

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**BANDA CITTADINA E MAJORETTES CALTRANO. SALDO CORSO DI
ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ED
ACCONTO CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO
SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNI DI SPESA ED EROGAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Istruttore Laura Crosara inerente l'oggetto ;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 57 del 07.09.2001e successive modificazioni ;
- il decreto del Sindaco prot. n. 3158 del 9 giugno 2009 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'articolo 50 comma 10 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15/7/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 e sono state assegnate le risorse ai vari Settori;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

D E T E R M I N A

di approvare la seguente proposta.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dal Santo Moreno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO CHE:

- da diversi anni l'associazione Banda Cittadina & Majorettes con sede a Caltrano in Piazza Dante n. 8 organizza il corso di orientamento musicale per i futuri componenti del corso bandistico;
- in data 05/10/2013 al prot. n. 3619 la stessa associazione ha presentato istanza di erogazione del saldo del contributo a.s. 2012-2013 e dell'acconto del contributo a.s. 2013-2014;
- l'Amministrazione Comunale ha iscritto nel bilancio di previsione 2013 al capitolo 10502030170 "Corso musicale banda cittadina" la somma di EURO 2.100,00 da erogare a sostegno delle spese di organizzazione;
- tale somma è da intendersi da erogare con le modalità sotto indicate:
 - a. EURO 1.300,00 quale saldo del corso per l'anno scolastico 2012/2013;
 - b. EURO 800,00 quale acconto per l'anno scolastico 2013/2014;
- con determina del settore affari generali n. 513 in data 18.12.2012 è stata erogata la somma di Euro 800,00 quale acconto del contributo per l'a.s. 2012/2013;
- la Giunta Comunale nella seduta del 07/10/2013 ha preso atto di tale istanza ed ha disposto la erogazione delle somme suddette;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazioni consiliari n. 6 del 23/01/1991 e n. 25 del 17/04/1991 che contempla anche il caso in esame;

RICORDATO INOLTRE CHE:

- l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia recita:
Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.
- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recita che "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012:

Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.

Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per “sponsorizzazione” si deve intendere la spesa effettuata per “la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine”. Per “contributi” si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un’attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.

[...]

I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l’esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare “contributi” a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

- *la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:*

[...] giungendo all’esame delle modifiche apportate dall’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell’alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l’ente locale e l’associazione), al fine di vagliare l’applicabilità dell’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012.

- *l’articolo 14 del ns/ statuto Comunale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;*
- *l’amministrazione ritiene di erogare un contributo alle suddette associazioni in quanto ritiene che esse svolgano attività del Comune in forma sussidiaria negli ambiti della cultura e informazione, dell’istruzione, delle attività sportive, del tempo libero e della tutela dei valori monumentali, storici, tradizionali e ambientali;*

DATO ATTO che nella Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 14.10.2013 “Indirizzi in merito alla concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. Assegnazione contributi ordinari associazioni. Anno 2013” si legge che:

“L’art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell’attività culturale ed, in particolare, l’art. 23 del Regolamento per l’erogazione dei contributi prevede il sostegno ad attività di promozione culturale, tra cui le attività musicali.

La Banda Cittadina & Majorettes si dedica alla formazione musicale e coreografica di ragazzi ed adulti, per organizzazione di eventi di carattere bandistico-musicale sul territorio comunale ed extra-comunale. Si tratta di un’occasione per giovani e meno giovani di coltivare l’interesse per la musica e di un’opportunità di tipo formativo-educativo per i più giovani”;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale anche per quest’anno intende sostenere l’iniziativa dei corsi di orientamento musicale con un contributo *ad hoc*;

PROPONE

- 1) **DI IMPEGNARE** a favore della associazione Banda Cittadina & Majorettes con sede a Caltrano in Piazza Dante n. 8, la somma di EURO 2.100,00:

- a. EURO 1.300,00 quale saldo del corso per l'anno scolastico 2012/2013;
- b. EURO 800,00 quale acconto per l'anno scolastico 2013/2014;

2) **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura al capitolo 10502030170 del bilancio di previsione anno 2013.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Crosara Laura

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ☐ Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. ☐ Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° _____13830-13831_____ In data odierna Caltrano li 21.10.2013 Il Responsabile del Settore F.to Nicoletti Rag. Franco	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal <u>23.10.2013</u> Il Funzionario Incaricato F.to Dott.ssa Crosara Laura _____	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Caltrano li <u>23.10.2013</u> IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Dott.ssa Crosara Laura _____
---	---	--